



**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL  
DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE, CULTURE E MEDIAZIONI**

**Art. 1**

*Ambito di applicazione*

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle pertinenti disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale di Ateneo, l'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento e di esercizio delle attività di competenza del Dipartimento di Lingue, Letterature, Culture e Mediazioni (*Department of Languages, Literatures, Cultures and Mediations*; acronimo: DLLCM), costituito con decreto rettorale n. 2552 dell'11 giugno 2021 e attivato a decorrere dal 1° gennaio 2022.

**Art. 2**

*Finalità del Dipartimento*

1. Il Dipartimento di Lingue, Letterature, Culture e Mediazioni ha la propria sede amministrativa in piazza S. Alessandro, 1 (Milano) e una ulteriore sede in Piazza Indro Montanelli, 1 (Sesto San Giovanni, MI). Il Dipartimento si avvale anche, per le attività didattico-formative di cui è referente, delle sedi di via Festa del Perdono 3 e di via Santa Sofia 9/1 (Milano).

Il Dipartimento contribuisce al perseguimento delle finalità dell'Ateneo, tramite le funzioni e la configurazione organizzativa disciplinate per le strutture dipartimentali dagli artt. 36, 37 e 38 del Titolo IV dello Statuto. Le funzioni del Dipartimento consistono nel promuovere, coordinare e curare lo svolgimento dell'**attività di ricerca scientifica** negli ambiti di propria pertinenza nonché nell'elaborazione critica e nella diffusione delle conoscenze, nello sviluppo delle competenze, nell'educazione e formazione della persona e nell'arricchimento culturale della società.

2. Il Dipartimento dispone dei locali e dei beni avuti in uso all'atto della sua costituzione o acquisiti successivamente.

La configurazione funzionale e organizzativa, le modalità di eventuale disattivazione, le responsabilità e l'autonomia gestionale del Dipartimento sono regolate dalle norme dell'Ateneo.

3. Il Dipartimento di Lingue, Letterature, Culture e Mediazioni può avvalersi, ai fini della comunicazione delle proprie attività, di un logo, approvato dal proprio Consiglio. Tale logo identifica il Dipartimento e può essere utilizzato in convegni e altri eventi



culturali, nel rispetto della specifica normativa di Ateneo e assieme e in coerenza agli altri elementi della relativa identità visiva.

### **Art. 3**

#### *Funzioni del Dipartimento correlate alla ricerca scientifica*

1. Le linee di ricerca del Dipartimento si focalizzano principalmente sui seguenti ambiti: scienze linguistiche (lingua, linguistica), studi culturali, studi filologici, studi letterari, critica letteraria, traduttologia, studi storici, geografici, antropologici, economici, giuridici e sociali, didattica (della lingua, della letteratura, della cultura, della civiltà e della geografia). Tali ambiti di ricerca sono sviluppati anche attraverso percorsi avanzati di collaborazione interdisciplinare.
2. I settori scientifico-disciplinari di riferimento del Dipartimento sono quelli ricompresi, secondo le determinazioni e le declaratorie del MUR, nei Macrosettori elencati all'Allegato 1.
3. Il Dipartimento può partecipare alle attività di fondazioni, centri di ricerca e istituti di cultura nazionali e internazionali. Può, inoltre, promuovere iniziative di tipo culturale aperte al territorio, anche in collaborazione con partner esterni pubblici e privati. Il Dipartimento si fa inoltre promotore di pubblicazioni scientifiche e altre iniziative editoriali volte alla diffusione e alla valorizzazione dei risultati della ricerca.

### **Art. 4**

#### *Funzioni del Dipartimento correlate alle attività didattiche e formative*

1. Il Dipartimento è referente principale / referente associato dei corsi di laurea elencati all'Allegato 2.  
Il Dipartimento si occupa inoltre delle attività didattico-formative eventualmente previste nell'ambito dei corsi di formazione iniziale e continua per gli insegnanti, nell'attuale configurazione e in quelle future eventualmente affini.

### **Art. 5**

#### *La formazione dottorale*

1. Il Dipartimento promuove e organizza, nelle forme più idonee e secondo gli assetti previsti dalla Legge, corsi di dottorato di ricerca. Il Dipartimento può inoltre concorrere alla organizzazione di dottorati di ricerca istituiti con altri Dipartimenti, con altri Atenei nazionali e internazionali o con altri soggetti pubblici e privati. A



tale scopo impegna i propri docenti nello svolgimento delle attività didattiche e scientifiche correlate alla formazione dottorale.

## **Art. 6**

### *La formazione continua*

1. Il Dipartimento collabora, sia dal punto di vista organizzativo e logistico sia attraverso l'impiego di propri docenti, allo svolgimento di attività didattiche nella formazione permanente e continua. Collabora inoltre con gli Organi di governo dell'Ateneo e con gli organi di programmazione internazionale, nazionale, regionale e locale all'elaborazione e all'eventuale attuazione di programmi formativi rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale o di formazione di nuovi profili specialistici.
2. Il Dipartimento può, inoltre, farsi promotore di o essere coinvolto in master e corsi di perfezionamento relativi a tutti i settori professionali nei quali si esercitano attività che rientrano negli ambiti di ricerca (teorica o applicata) di sua pertinenza e di sua competenza.

## **Art. 7**

### *Autonomia gestionale del Dipartimento*

1. Il Dipartimento è un centro di responsabilità ed è dotato di autonomia gestionale nell'ambito del budget economico e degli investimenti di pertinenza.
2. La responsabilità e l'autonomia gestionale del Dipartimento è disciplinata dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

## **Art. 8**

### *Composizione del Dipartimento e partecipazione alle sue attività*

1. L'organico del personale docente del Dipartimento è costituito dai professori di ruolo di prima e di seconda fascia, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato che vi hanno afferito all'atto della costituzione. Entrano a far parte dell'organico del Dipartimento, con decreto emanato dal Rettore, i professori chiamati e i ricercatori di ruolo trasferiti su posti istituiti presso il Dipartimento, i professori e ricercatori di ruolo in mobilità da altro Dipartimento / altro ateneo, nonché i ricercatori a tempo determinato assunti con contratto ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010 e chiamati dal Dipartimento. L'afferenza al Dipartimento viene regolamentata dalle disposizioni dell'art. 16 del presente Regolamento.



2. Partecipano alle attività del Dipartimento anche i borsisti, i titolari di assegno di ricerca, i lettori di scambio e i dottorandi, i laureati frequentatori, i visiting professors e i visiting scholars, le figure appartenenti a enti convenzionati con il Dipartimento stesso, collaboratori alla ricerca e titolari di specifici contratti e/o assegni, che svolgano attività scientifica e/o, là dove concesso dalle norme d'Ateneo, attività didattica.

Le modalità di accesso e di partecipazione al Dipartimento di tali figure, ove richiesto dai regolamenti di Ateneo, devono essere autorizzate dal Direttore.

3. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Dipartimento si avvale del personale tecnico e amministrativo, anche non strutturato, ad esso assegnato ai sensi delle disposizioni dell'Ateneo in materia.

#### **Art. 9**

##### *Articolazioni interne del Dipartimento*

1. In base a quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 37 dello Statuto, il Dipartimento può prevedere, qualora la numerosità dei suoi componenti lo renda opportuno, l'articolazione in sezioni o altre forme di strutturazione interna, corrispondenti a particolari ambiti tematici o disciplinari, funzionali a specifiche esigenze di ricerca. La suddetta articolazione interna non incide in alcun modo sulle prerogative e sulle responsabilità, anche nei rapporti con l'esterno, del Dipartimento né comporta aggravii nei costi di gestione o di personale.

2. L'attivazione delle sezioni, nel rispetto dei limiti dimensionali stabiliti dal comma 5 dell'art. 13 del Regolamento generale di Ateneo, avviene a maggioranza qualificata della componente docente del Consiglio di Dipartimento; la disattivazione delle sezioni avviene a maggioranza qualificata del Consiglio di Dipartimento, previo parere vincolante della maggioranza dei componenti della sezione stessa.

#### **Art. 10**

##### *Raccordo del Dipartimento a Facoltà e Scuole*

1. Il Dipartimento di Lingue, Letterature, Culture e Mediazioni è raccordato alla Facoltà di Studi Umanistici, alla Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali e alla Scuola di Scienze della Mediazione Linguistica e Culturale, attraverso i corsi di studio da esse coordinati, secondo le modalità stabilite dall'articolo 40 dello Statuto d'Ateneo. La rappresentanza del Dipartimento nei rispettivi Comitati di Direzione è regolata secondo le modalità definite nei relativi regolamenti.



**Art. 11**

*Organi del Dipartimento*

1. Sono Organi del Dipartimento:

- a) il Consiglio;
- b) il Direttore;
- c) la Giunta.

**Art. 12**

*Competenze del Consiglio*

1. Il Consiglio del Dipartimento è organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica delle attività del Dipartimento ed esercita a tal fine tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla normativa in vigore, dallo Statuto e dal presente regolamento.

Compete al Consiglio di Dipartimento, quale organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica delle attività istituzionali che fanno capo al Dipartimento e in relazione alla natura di quest'ultimo quale centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale nell'ambito delle risorse ad esso assegnate:

- a) approvare con la maggioranza assoluta dei componenti, su proposta del Direttore coadiuvato dalla Giunta, il Regolamento del Dipartimento e le eventuali proposte di modifica da sottoporre ai competenti organi di governo dell'Ateneo, e approvare, ove richiesto e per quanto di competenza, altri Regolamenti;
- b) approvare i documenti di programmazione e indirizzo relativi alle linee generali, annuali e triennali di attività, alle esigenze e alle opportunità di sviluppo del Dipartimento in relazione alle sue competenze e finalità istituzionali, coerentemente con la programmazione annuale e triennale dell'Ateneo. Tali documenti sono trasmessi al Consiglio di Amministrazione entro le date stabilite da quest'ultimo;
- c) avanzare proposte sul budget di competenza e deliberare sul suo utilizzo e sulla relativa rendicontazione, secondo la disciplina dettata dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- d) formulare proposte e richieste al Consiglio di Amministrazione in relazione agli spazi in uso, all'utilizzo delle apparecchiature scientifiche, ai servizi finalizzati alla didattica, assumendo le deliberazioni necessarie ad assicurare il miglior svolgimento dei servizi e delle altre attività di supporto alla didattica e alla ricerca che fanno capo al Dipartimento;
- e) formulare, in coerenza con i documenti di programmazione e di indirizzo di cui alla lettera b), le richieste motivate di posti di professore e di ricercatore da sottoporre, previo parere delle Facoltà/Scuole a cui il Dipartimento è raccordato come referente principale, al Consiglio di Amministrazione, e deliberare sulle conseguenti chiamate ai sensi del comma 4 dell'articolo 37 dello Statuto.
- f) formulare al Consiglio di Amministrazione le richieste di personale tecnico e



amministrativo ai sensi del comma 6 dell'articolo 37 dello Statuto, individuandone eventualmente le priorità;

g) avanzare proposte in merito all'attivazione di contratti per lo svolgimento di attività di ricerca, come previsto dall'articolo 24 della legge 30 dicembre 2012, n. 240 e ai sensi delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo;

h) deliberare in merito all'assunzione da parte del Dipartimento del ruolo di referente principale ovvero associato di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico e degli obblighi conseguenti, compresi quelli relativi ai requisiti di docenza da assicurare, verificandone il rispetto da parte dei professori e dei ricercatori appartenenti al Dipartimento, ai sensi delle pertinenti norme dello Statuto;

i) approvare, fatte salve le esigenze di coordinamento delle Facoltà/Scuole di riferimento, la programmazione annuale dell'offerta formativa e l'attribuzione dei compiti didattici, ivi compresi quelli necessari a far fronte alle esigenze di corsi di studio anche non raccordati al Dipartimento, nel rispetto delle norme sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, fermo restando che del carico didattico complessivo di ciascun professore e ricercatore afferente al Dipartimento si tiene conto in sede di ripartizione delle risorse;

j) deliberare l'attivazione di contratti di insegnamento, ai sensi dell'articolo 23 della legge 240/2010 e delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo, ovvero di affidamenti, ai sensi delle relative norme stabilite dall'Ateneo;

k) proporre ai Comitati di direzione delle Facoltà/Scuole di riferimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione e l'eventuale disattivazione di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico e di scuole di specializzazione;

l) proporre, sentiti i Comitati di Direzione delle Facoltà/Scuole di riferimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, le modifiche agli ordinamenti e regolamenti didattici dei corsi di studio;

m) organizzare, coordinare e gestire le attività di tutorato e di orientamento, le attività culturali e altre attività rivolte all'esterno;

n) esprimere al Senato Accademico il proprio parere motivato in merito alle richieste formulate da professori e ricercatori di ruolo appartenenti al Dipartimento di passaggio a settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di inquadramento;

o) deliberare in merito alla concessione di nulla osta a professori e ricercatori appartenenti al Dipartimento per lo svolgimento di attività didattica presso altre sedi universitarie o in corsi di studio di cui il Dipartimento non sia referente principale o referente associato, secondo le determinazioni del Senato Accademico;

p) esprimere parere sulle proposte di mobilità di professori e ricercatori, ai sensi del comma 7 dell'articolo 37 dello Statuto e dell'apposito regolamento in materia;

q) proporre l'attivazione e, eventualmente, la disattivazione di scuole di specializzazione, di corsi e scuole di dottorato di ricerca, di corsi per master universitari, di corsi di perfezionamento e di altre iniziative rispondenti ad esigenze di educazione permanente e continua, promuovendone e sostenendone le attività per quanto di competenza e ai sensi della normativa in vigore;

r) designare una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Comitati di direzione della Facoltà e della Scuola di riferimento, secondo quanto stabilito dal



comma 7 dell'articolo 40 dello Statuto e dal Regolamento delle Facoltà/Scuole alle quali il Dipartimento è raccordato;

s) determinare la composizione e provvedere alla costituzione della Commissione paritetica docenti-studenti ai sensi del comma 6 dell'articolo 39 dello Statuto;

t) deliberare in merito al conferimento di deleghe alla Giunta di Dipartimento e ai Collegi didattici che fanno capo al Dipartimento o ai Comitati di direzione delle Facoltà/Scuole alle quali il Dipartimento è raccordato, ed assumere tutte le altre deliberazioni necessarie ai fini dell'assolvimento delle funzioni didattiche di competenza, come previste dalle pertinenti norme dello Statuto e dalle disposizioni del presente Regolamento;

u) proporre la costituzione di centri ai sensi delle disposizioni previste al Titolo V dello Statuto e forme di aggregazione di gruppi di ricerca secondo le indicazioni dell'Ateneo;

v) deliberare, per quanto di pertinenza, in merito a convenzioni e contratti per l'esecuzione di attività di ricerca, didattica e terza missione; alla partecipazione a centri e consorzi interuniversitari, a consorzi e società consortili, a fondazioni e associazioni; alla partecipazione a programmi di ricerca e di attività, anche in collaborazione con istituzioni, enti e imprese locali, nazionali e internazionali, verificando la possibilità di svolgimento delle attività cui si riferiscono e la loro congruità con le finalità istituzionali;

w) approvare l'eventuale svolgimento di prestazioni a pagamento per conto terzi, nel rispetto delle finalità universitarie e delle norme relative;

x) approvare il Piano Triennale di Dipartimento (PTD) e farsi parte attiva nei processi di monitoraggio, di assicurazione della qualità e di valutazione tanto a livello di ateneo quanto sul piano nazionale, rendendone pubblici i risultati.

y) definire annualmente, sulla base delle indicazioni provenienti dai Collegi didattici dei corsi di studio di cui il Dipartimento è referente principale, il fabbisogno relativo alle esercitazioni linguistiche, da trasmettersi allo SLAM.

z) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme in vigore e dalle delibere degli organi accademici.

3. Spetta altresì al Consiglio di Dipartimento avanzare proposte motivate di conferimento del titolo di professore emerito, ai sensi della normativa in vigore, a professori ordinari già in servizio nell'Ateneo e afferenti al Dipartimento o alle strutture in esso confluite all'atto della sua costituzione. Le proposte, di norma non superiori a due in un triennio e approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio di Dipartimento, sono sottoposte al Senato Accademico.

4. Compete parimenti al Consiglio di Dipartimento avanzare proposte di conferimento di *lauree honoris causa* in uno dei corsi di laurea magistrale di cui il Dipartimento sia referente principale, a personalità i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano di indubbio rilievo e siano chiaramente riconosciuti come tali anche a livello pubblico. Nel caso in cui la proposta sia riferita a un corso di studio gestito da un collegio interdipartimentale, è richiesto il voto favorevole di tutti i Dipartimenti associati. Le proposte, di norma non superiori a una in un quinquennio, approvate



con voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e ricercatori componenti il Consiglio del Dipartimento, sono sottoposte al Senato Accademico.

5. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare, secondo le disposizioni previste dal Regolamento generale di Ateneo, la costituzione di Commissioni con compiti istruttori o incaricate di seguire particolari campi di attività che lo richiedano. Resta fermo il diritto di tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento di partecipare alle riunioni delle Commissioni anche se non inclusi tra i loro componenti ordinari.

### Art. 13

#### *Composizione del Consiglio*

1. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento, oltre al Direttore ed al Responsabile Amministrativo:

a) i professori di ruolo, i ricercatori di ruolo e a tempo determinato che costituiscono l'organico del Dipartimento;

b) una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale di cui il Dipartimento è referente principale, o associato nell'ambito di un Collegio didattico interdipartimentale, indicati all'articolo 4, nella misura del 15% dei componenti dello stesso Consiglio, e comunque non inferiore a otto componenti, in equilibrata rappresentanza dei singoli corsi di studio. Secondo quanto previsto dal secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 38 dello Statuto, la rappresentanza degli studenti non deve essere considerata ai fini del computo delle presenze necessarie per la validità delle sedute. Gli studenti sono eletti per un biennio e sono rieleggibili per un secondo mandato purché abbiano conservato i requisiti per l'eleggibilità previsti dal Regolamento generale. Le elezioni della rappresentanza studentesca sono di competenza del Rettore;

c) le figure di elevata professionalità delle aree amministrativa-gestionale, tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, delle biblioteche eventualmente in servizio presso il Dipartimento sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, purché titolari di contratto di durata non inferiore a dodici mesi. Tali figure non godono dell'elettorato attivo per la designazione della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento;

d) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo non presente di diritto nel Consiglio pari alla media tra una quota non inferiore al 20% del personale interessato e una quota non inferiore al 10% dei professori e ricercatori complessivamente in servizio;

e) una rappresentanza dei titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca attribuiti al Dipartimento, o da questo attivati, nella misura del 20% del loro numero complessivo e comunque con un numero minimo di 2 rappresentanti.

f) una rappresentanza degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca di interesse del Dipartimento, nella misura del 20% del loro numero complessivo e comunque con un numero minimo di 2 rappresentanti.





I rappresentanti di cui ai punti d), e) ed f) restano in carica un triennio accademico, fatta eccezione per i rappresentanti dei titolari di assegni di ricerca il cui mandato ha la durata di due anni (e comunque non oltre lo scadere della loro attività istituzionale) e che possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.

Nel caso di cessazione anticipata del mandato, si applicano le disposizioni stabilite dal comma 3, primo e quarto capoverso, dell'articolo 64 dello Statuto.

Fatta eccezione per le rappresentanze studentesche, gli altri rappresentanti eletti decadono dal mandato qualora non partecipino per più di tre volte consecutive alle sedute del Consiglio (fatte salve le assenze per accertati motivi di salute), ovvero siano assenti ingiustificati a un terzo delle sedute annuali.

Possono infine essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio di Dipartimento, senza diritto di voto, i Lettori di scambio e i Responsabili delle Biblioteche per le quali il Dipartimento opera come struttura di riferimento.

2. Le elezioni delle rappresentanze di cui alle lettere e) ed f) sono indette dal Direttore. Il Direttore, con adeguato anticipo, dà comunicazione scritta (anche in modalità telematica) agli interessati e provvede alla raccolta delle eventuali candidature, nonché alla designazione della Commissione elettorale. L'elettorato passivo è esteso a tutti i membri, anche se non presentano candidatura. Vale, per ogni altro aspetto correlato alle designazioni elettive di queste rappresentanze, quanto riportato nell'articolo 62 dello Statuto.

3. Le elezioni dei rappresentanti di cui alla lettera d) sono indette dal Direttore di Dipartimento e gestite dal Responsabile amministrativo. I rappresentanti sono eletti a scrutinio segreto nel corso di una assemblea del personale assegnato al Dipartimento, cui spetta l'elettorato attivo e passivo. Tale personale include i titolari di contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi. I componenti di cui alla lettera c) non godono dell'elettorato attivo. I verbali delle elezioni firmati dal Responsabile amministrativo, e dal segretario verbalizzante sono resi pubblici e conservati presso la Segreteria amministrativa.

4. La mancata elezione di una delle componenti del Consiglio non ne inficia il valido funzionamento.

5. Nell'ambito del Consiglio di Dipartimento, la partecipazione alle deliberazioni concernenti la formazione dei Collegi dei dottorati di ricerca e dei Consigli direttivi delle Scuole di dottorato, nonché le questioni riguardanti i compiti didattici, è riservata ai professori e ai ricercatori.

**Art. 14**  
*Il Direttore*



1. Secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 38 dello Statuto, il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; promuove e coordina, in collaborazione con la Giunta, le attività del Dipartimento; è responsabile della gestione del budget assegnato; è responsabile dei locali e dei beni conferiti al Dipartimento all'atto della costituzione o acquisiti successivamente; promuove la redazione del Piano Triennale di Dipartimento e le attività di monitoraggio e valutazione interna; vigila nell'ambito di sua competenza sull'osservanza delle leggi, delle norme e dei regolamenti; esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e dal Regolamento interno del Dipartimento.

2. Compete in particolare al Direttore:

- a) individuare i fabbisogni e le opportunità di sviluppo e redigere i documenti di programmazione e di indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività del Dipartimento da sottoporre al Consiglio di Dipartimento;
- b) proporre al Consiglio di Dipartimento le previsioni sull'utilizzo delle risorse, secondo le disposizioni del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- c) assumere, in accordo con i criteri stabiliti dal Consiglio di Dipartimento, le decisioni di spesa entro il limite stabilito dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- d) assumere nei casi di necessità e urgenza, atti di competenza del Consiglio o eventualmente delegati alla Giunta, sottoponendoli successivamente agli organi competenti per la ratifica nella prima seduta utile;
- e) indirizzare e sovrintendere all'utilizzo del personale tecnico-amministrativo avvalendosi della collaborazione, per quanto di competenza, del Responsabile amministrativo;
- f) validare e proporre al Consiglio di Dipartimento il rendiconto delle spese di gestione e di investimento predisposto dal Responsabile amministrativo;
- g) indire, con le modalità stabilite nel Regolamento del Dipartimento, le votazioni per l'elezione delle rappresentanze negli organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore.

3. Il Direttore del Dipartimento è componente di diritto del Comitato di direzione delle Facoltà/Scuole alle quali il Dipartimento è raccordato. In caso di indisponibilità egli può delegare a rappresentarlo il Vicedirettore o altro componente da lui designato.

4. Il Direttore del Dipartimento è eletto nell'osservanza dei requisiti soggettivi e delle modalità procedurali di cui al comma 5 dell'art. 38 dello Statuto. Nelle prime tre votazioni è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e il Direttore è eletto con la medesima maggioranza. Ove non si raggiunga la partecipazione minima necessaria le votazioni sono nuovamente indette in altra data. Nella quarta e quinta votazione è necessaria la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto. Nella quarta votazione il Direttore è eletto con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Qualora in tale votazione nessuno degli



aventi titolo ottenga la predetta maggioranza, si procede ad una quinta e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due docenti che nella quarta votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Il Direttore non è immediatamente rieleggibile più di una volta. La carica di Direttore è soggetta alle incompatibilità previste dall'art. 63 dello Statuto.

5. Il Direttore del Dipartimento propone al Consiglio di Dipartimento la nomina del Vicedirettore, scegliendolo fra i professori di ruolo; la nomina del Vicedirettore avviene con approvazione a maggioranza dei presenti del Consiglio di Dipartimento. Il Vicedirettore coadiuva il Direttore e lo supplisce in caso di assenza o temporaneo impedimento. In caso di assenza o temporaneo impedimento anche del Vicedirettore, le funzioni di supplenza sono assolve da un altro professore di ruolo a ciò delegato dal Direttore.

### **Art. 15** *La Giunta*

1. Ai sensi dell'art. 38 comma 6 dello Statuto, la Giunta è un organo esecutivo che coadiuva il Direttore ed esercita compiti, anche delegati, previsti dal presente Regolamento.

2. Fanno parte di diritto della Giunta Il Direttore (che la convoca e la presiede), il Vicedirettore e il Responsabile amministrativo.

3. Oltre ai componenti di diritto di cui al comma precedente, la Giunta è formata da un numero di componenti di norma nel limite del 15% rispetto al numero dei componenti il Consiglio di Dipartimento e comunque tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 38 dello Statuto. Tra questi componenti sono compresi:

a) i Presidenti dei Collegi didattici relativi ai corsi di studio di cui il Dipartimento è referente principale, se membri del Dipartimento;

b) un numero di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo pari al 10% del totale del personale tecnico-amministrativo in forza al Dipartimento e comunque non inferiore a 2 (l'esito del calcolo percentuale si arrotonda all'eccesso a partire dal valore pari a metà dell'unità). La loro elezione è indetta dal Direttore di Dipartimento e gestita dal Responsabile amministrativo che, con adeguato anticipo, ne dà comunicazione (anche telematica) a tutto il personale tecnico-amministrativo. I rappresentanti sono eletti a scrutinio segreto e ad appello nominale, sulla base dell'espressione di massimo una preferenza. Il non raggiungimento del numero di rappresentanti indicato dal calcolo percentuale, per mancanza di voti, non inficia la votazione né la risultante composizione della Giunta, fatta salva la garanzia di rappresentanza di cui all'art.38 comma 6 dello Statuto.

c) un numero di rappresentanti rispettivamente per la prima fascia, per la seconda fascia e per i ricercatori (RU+RTD) pari al 10% del numero complessivo di membri del



Dipartimento afferenti a tale fascia/ruolo (e comunque non inferiori a 2 per ogni fascia/ruolo), eletti dalla componente docente del Consiglio di Dipartimento in collegio unico (l'esito del calcolo percentuale si arrotonda all'eccesso a partire dal valore pari a metà dell'unità). La loro elezione è indetta dal Direttore che, con adeguato anticipo, ne dà comunicazione (anche telematica) a tutti gli aventi diritto. Il Direttore provvede alla raccolta delle candidature nonché alla designazione della Commissione elettorale. I rappresentanti sono eletti a scrutinio segreto e ad appello nominale, sulla base dell'espressione di un massimo di tre preferenze. A parità di voti risulta eletto il membro con maggiore anzianità nel ruolo. Il non raggiungimento, all'interno di ciascuna fascia/ruolo, del numero di rappresentanti indicato dal calcolo percentuale, per mancanza di voti, non inficia la votazione né la risultante composizione della Giunta, fatta salva la garanzia di rappresentanza di cui all'art.38 comma 6 dello Statuto.

4. La Giunta, costituita successivamente all'elezione del Direttore, rimane in carica fino a che il Direttore conclude il proprio mandato.

5. Decade dal mandato chiunque non partecipi alla Giunta per più di tre volte consecutive, ovvero sia assente ingiustificato a un terzo delle sedute annuali.

6. Nel caso in cui un membro della Giunta si dimetta, cessi di far parte del Dipartimento o perda i requisiti di rappresentanza di fascia di cui al punto c, il Direttore indice un'elezione suppletiva entro 30 giorni. Il mandato del nuovo eletto scadrà contemporaneamente a quello degli altri componenti della Giunta.

7. La Giunta esercita funzioni istruttorie e di proposta rispetto ai lavori del Consiglio del Dipartimento e assolve ai compiti che il Direttore o il Consiglio stesso vorranno assegnarle in caso di necessità e/o di urgenza.

8. La Giunta può deliberare la costituzione al proprio interno di Commissioni con compiti istruttori o incaricate di seguire particolari campi di attività che lo richiedano.

9. A singole sedute della Giunta possono essere invitati, a titolo consultivo, membri del Dipartimento con funzioni o competenze rilevanti per i temi oggetto di discussione.

### **Art. 16**

#### *Funzionamento del Consiglio e della Giunta di Dipartimento*

1. Le sedute del Consiglio sono convocate dal Direttore con adeguato anticipo per iscritto (anche in modalità telematica), di norma una volta al mese e comunque almeno sei volte l'anno. Le sedute sono presiedute dal Direttore del Dipartimento (o dal Vicedirettore in caso di assenza o impedimento del Direttore).



2. Spetta al Direttore del Dipartimento fissare l'ordine del giorno di ciascuna seduta, anche tenendo conto delle eventuali proposte formulate da singoli componenti del Consiglio del Dipartimento. Il Direttore è comunque tenuto a iscrivere all'ordine del giorno gli argomenti per i quali gli sia pervenuta almeno dieci giorni prima della seduta una richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei componenti il Consiglio.

3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei convocati con diritto di voto, detratti gli assenti giustificati fino al limite di un quinto dei componenti, e i rappresentanti degli studenti che, ai sensi del secondo capoverso del comma 3 dell'art. 38 dello Statuto, non vengono computati a questo fine.

4. Il Direttore apre la seduta dopo aver accertato l'esistenza del numero legale, che rimane presunto per tutta la durata della seduta. Ogni componente del Consiglio può chiedere la verifica del numero legale prima che si proceda alla deliberazione. Nel caso in cui risulti accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Direttore sospende la seduta per mezz'ora. Se alla ripresa il numero legale continua a non essere raggiunto, il Direttore toglie la seduta. Ove ciò accada, il Direttore può rimandare alla successiva seduta i punti all'ordine del giorno sui quali non è stato possibile deliberare, ovvero convocare entro i dieci giorni successivi una specifica seduta con all'ordine del giorno i punti non trattati.

5. Per l'assunzione delle delibere, salvo che per gli argomenti per i quali sia diversamente disposto dalle norme legislative o dalle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo, è richiesta l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei presenti. Per l'assunzione delle delibere inerenti alla ricerca è necessario il voto favorevole della maggioranza dei professori e dei ricercatori.

6. Nell'ambito del Consiglio di Dipartimento, la partecipazione alle deliberazioni riguardanti i compiti didattici è riservata ai professori e ai ricercatori.

7. Secondo quanto previsto dall'art. 38 comma 4 dello Statuto, la formulazione delle richieste di posti di docenti di ruolo, ove se ne indichi la tipologia e la fascia ai fini della copertura, è riservata ai componenti del ruolo corrispondente e di quello o di quelli superiori. Lo stesso vale qualora si tocchino argomenti che implicino la formulazione di giudizi sulle qualità scientifiche e didattiche di singoli professori e ricercatori.

8. Qualora siano in discussione argomenti che implicino un interesse diretto di un componente del Consiglio, la relativa delibera è presa in assenza, o previo allontanamento, dell'interessato/a, dandone registrazione nel verbale.

9. Con riguardo alla partecipazione alle deliberazioni concernenti i compiti didattici, che per norma statutaria è riservata ai soli professori e ricercatori, essa è da



intendere come riferita alla sola copertura degli stessi. L'attribuzione di affidamenti e contratti e la concessione di nulla osta è assunta in seduta plenaria.

10. Posto che in materia di presentazione e valutazione delle domande di afferenza al Dipartimento da parte di professori e ricercatori di ruolo incardinati in altre strutture dipartimentali si applica quanto stabilito dal comma 7 dell'art. 37 dello Statuto, il Consiglio delibera in merito alle richieste di mobilità da e verso il Dipartimento in sedute riservate alla partecipazione di docenti e con limitazione di fascia corrispondente a quella del docente che richiede l'afferenza e a quella o quelle superiori. Perché il Dipartimento possa deliberare è necessario che alle sedute intervenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che la delibera sia assunta con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

11. Le proposte sono poste in votazione nell'ordine seguente: dapprima gli eventuali emendamenti soppressivi, successivamente gli emendamenti modificativi, quindi il testo proposto. Se questo viene approvato, vengono votati gli eventuali emendamenti aggiuntivi. Eventuali emendamenti sostitutivi o modificativi di altri emendamenti vengono posti in votazione prima dell'emendamento in discussione. Eventuali mozioni d'ordine hanno la precedenza sull'ordine degli interventi e devono essere sottoposte subito alla votazione.

12. Di norma l'espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano. La votazione ha luogo per appello nominale ovvero a scrutinio segreto nei seguenti casi:  
a) elezione del Direttore del Dipartimento;  
b) elezione dei membri della Giunta del Dipartimento.  
Per le modalità (in presenza, a distanza, ibrida) di votazione e/o di elezione si rimanda alla normativa di Ateneo.

13. Le sedute del Consiglio di Dipartimento sono verbalizzate a cura del Segretario, a ciò designato dal Direttore. Ciascun verbale di seduta dovrà indicare: il giorno, l'orario d'inizio e di conclusione dei lavori, il luogo dell'adunanza; chi presiede e chi esercita le funzioni di Segretario; i nomi dei componenti presenti e di quelli assenti, indicando, per questi ultimi, quelli che hanno giustificato l'assenza e quelli che non l'hanno fatto; l'ordine del giorno; l'illustrazione dell'argomento trattato, eventualmente corredata con la documentazione e le note esplicative che lo riguardano; il testo delle delibere assunte e l'indicazione dell'esito della votazione, nonché le eventuali affermazioni e dichiarazioni di voto di cui nel corso della seduta sia stata richiesta la verbalizzazione dall'interessato, che deve farne pervenire al segretario entro i successivi otto giorni il testo scritto. A richiesta degli interessati, il verbale fa esplicita menzione del voto favorevole, contrario o astenuto espresso da singoli componenti. Previo invio ai membri, il verbale è sottoposto all'approvazione in una successiva seduta del Consiglio.

14. Durante la seduta, il Direttore (ottenuto il parere favorevole della maggioranza del Consiglio) può variare l'ordine degli argomenti o rinviare alcuni argomenti alla successiva seduta.



15. La partecipazione alle sedute del Consiglio di Dipartimento costituisce un dovere accademico che professori e ricercatori sono tenuti ad assolvere, salvo eccezionali e giustificati motivi derivanti da superiori obblighi istituzionali, improrogabili attività scientifiche fuori sede, ragioni di forza maggiore.

16. Le delibere approvate hanno effetto immediato. Gli estratti anticipati del verbale ad esse relativi vengono inoltrati al più presto, a firma e a cura del Direttore, ai competenti uffici per dar corso alle conseguenti procedure.

17. I verbali delle sedute del Consiglio di Dipartimento vengono sottoposti ad approvazione nella loro completezza in apertura, di regola, della seduta successiva, dopo essere stati resi disponibili con sufficiente anticipo per il controllo da parte di coloro che vi abbiano preso parte. I verbali delle adunanze sono firmati dal Direttore (o da chi ne abbia fatto le veci) e dal Segretario, e conservati a cura del Direttore, che ne trasmette copia, corredata dai relativi estratti, alla Direzione generale per i conseguenti adempimenti. I verbali delle sedute nelle quali si è provveduto all'elezione del Direttore, firmati dal Decano e dal Segretario, sono approvati seduta stante.

18. Le delibere del Consiglio di Dipartimento sono pubbliche, ai sensi della normativa in vigore. I verbali delle sedute del Consiglio sono consultabili da tutti i componenti il Consiglio, i quali sono comunque tenuti alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative. Su eventuali richieste di copie è competente il Direttore, nel rispetto della normativa in vigore. Sono comunque accolte, se formulate dai diretti interessati, le eventuali richieste di avere copia delle delibere concernenti chiamate di docenti o forme di selezione o scelta tra più richiedenti o proponenti, nonché delle delibere relative alle attività svolte per conto terzi e alle prestazioni disciplinate da tariffario, se formulate dal personale del Dipartimento.

### **Art. 17**

#### *La Commissione paritetica*

1. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 39 dello Statuto, è costituita presso il Dipartimento di Lingue, Letterature, Culture e Mediazioni, in relazione ai corsi di laurea e di laurea magistrale di cui il Dipartimento è referente principale, la Commissione paritetica docenti-studenti prevista dall'articolo 2, comma 2, lettera g) della Legge 240/2010, quale osservatorio permanente delle attività didattiche.

2. Sono compiti della Commissione paritetica:

- a) monitorare l'offerta formativa, la qualità della didattica e l'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
- b) formulare pareri circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e i relativi obiettivi programmati;



- c) individuare indicatori per la valutazione dei risultati raggiunti nelle materie di cui al punto a), da sottoporre al Nucleo di valutazione, anche in relazione alle procedure di valutazione della didattica messe in atto dagli organi dell'Ateneo e nazionali;
- d) misurare ai sensi della normativa in vigore i risultati ottenuti nell'apprendimento;
- e) verificare il livello di soddisfazione espresso dagli studenti sui singoli insegnamenti, sulle altre attività formative e sui corsi di studio nel loro complesso, in accordo con gli interventi operati dall'Ateneo e in collaborazione con il Nucleo di valutazione;
- f) redigere entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione annuale contenente proposte al Nucleo di valutazione volte al miglioramento della qualità e dell'efficacia dei corsi di studio, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo. La predetta relazione è altresì trasmessa al Senato Accademico, al Dipartimento, al competente Collegio didattico e ai Comitati di direzione delle Facoltà/Scuole di riferimento;
- g) svolgere attività divulgativa delle politiche di qualità dell'Ateneo nei confronti degli studenti;
- h) formulare pareri sull'istituzione, attivazione ed eventuale disattivazione dei corsi di laurea, di laurea magistrale o a ciclo unico.

In relazione a ciascun parere, la Commissione è tenuta a esprimersi entro il termine di trenta giorni. La mancata formulazione del parere entro il predetto termine equivale ad assenso.

3. La Commissione è composta da un minimo di quattro docenti e quattro studenti. I primi devono essere afferenti al Dipartimento e sono designati dal Consiglio, con esclusione degli studenti. Gli studenti sono designati tra e dai rappresentanti presenti nel Consiglio di Dipartimento. Tra di essi deve figurare almeno un iscritto a ciascuno dei corsi di studio di cui il Dipartimento è referente principale. Qualora la componente studentesca presente nel Consiglio di Dipartimento non sia rappresentativa di tutti i corsi di studio che fanno capo al Dipartimento stesso, la Commissione paritetica è tenuta a cooptare studenti che non siano componenti del Consiglio nel numero occorrente per garantire la pariteticità, individuandoli sulla base delle linee guida del Presidio di Qualità dell'Ateneo.

4. Il Presidente della Commissione paritetica è designato dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di prima o di seconda fascia, con mandato triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta. Il Presidente nomina un Vice Presidente scegliendolo, di norma, fra gli studenti.

5. Il servizio di segreteria della Commissione paritetica è garantito dalla Direzione del Dipartimento.





1. All'interno del Dipartimento di Lingue, Letterature, Culture e Mediazioni operano due collegi:

- Il Collegio didattico del corso di laurea in Lingue e Letterature Straniere (d'ora in avanti LLS) e del corso di laurea magistrale in Lingue e letterature europee ed extraeuropee (d'ora in avanti LLEE);

- Il Collegio didattico del corso di laurea in Mediazione Linguistica e Culturale (d'ora in avanti MED) e del corso di laurea magistrale in Lingue e Culture per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale (d'ora in avanti LIN).

I Collegi didattici sono costituiti ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 39 dello Statuto, fatte salve le competenze e le responsabilità didattiche dei Dipartimenti, come stabilite dai commi 1, 2, 4, 5 e 6 dello stesso articolo 39, dalle pertinenti disposizioni dell'art. 13 del Regolamento generale e dalle ulteriori specificazioni stabilite dal presente Regolamento.

2. Spetta ai Collegi didattici provvedere alla gestione ordinaria delle attività didattiche e formative dei corsi di laurea triennali e magistrali che a essi fanno capo, provvedere agli adempimenti necessari ai percorsi di carriera degli studenti, avanzare richieste e proposte nelle materie di pertinenza al Consiglio del Dipartimento di riferimento, assumere i compiti delegati eventualmente conferiti dal Dipartimento stesso.

3. Con riferimento ai corsi di studio di pertinenza, rientra tra i compiti di ogni Collegio:

a) formulare suggerimenti al Dipartimento referente principale e ai Dipartimenti associati in materia di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici;

b) formulare proposte in materia di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto, anche riguardo alla mobilità internazionale;

c) avanzare proposte al Dipartimento referente principale ai fini della programmazione annuale dell'offerta formativa e della predisposizione dei manifesti degli studi;

d) esprimere al Dipartimento referente principale le esigenze didattiche degli insegnamenti e delle altre attività formative, formulando eventuali proposte ai fini della loro copertura e dell'adozione degli opportuni miglioramenti;

e) applicare i piani didattici, coordinare i contenuti degli insegnamenti e delle altre attività formative e sovrintendere al loro svolgimento, garantendone la coerenza e il livello qualitativo rispetto agli obiettivi formativi e alle indicazioni fornite dal Dipartimento referente principale e, per quanto di competenza, dai Comitati di direzione delle Facoltà/Scuole di riferimento, tenendo conto dei rilievi e degli elementi di valutazione espressi dai pertinenti organi dipartimentali e di Ateneo;

f) organizzare, ai sensi della normativa in vigore e sulla base dei criteri indicati dal Dipartimento referente principale: lo svolgimento delle prove di accesso ai corsi di studio a numero programmato; lo svolgimento delle prove non selettive di verifica della preparazione iniziale degli studenti immatricolati ai corsi di laurea, indirizzando coloro che presentano lacune formative ad apposite attività di recupero, coordinandone la realizzazione nonché la verifica del possesso, da parte



- dei candidati all'iscrizione ai corsi di laurea magistrale, degli specifici requisiti curriculari e l'accertamento dell'adeguatezza della loro preparazione personale;
- g) definire, su proposta dei Presidenti di ogni Collegio, la composizione delle commissioni per gli esami di profitto degli insegnamenti e delle commissioni preposte allo svolgimento delle prove finali dei corsi di laurea e alla valutazione delle tesi di laurea magistrale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio del Dipartimento referente principale, salvo attribuzione da parte di quest'ultimo delle relative deleghe;
  - h) designare, su proposta dei Presidenti di ciascun Collegio, i correlatori delle tesi di laurea magistrale;
  - i) avanzare richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;
  - j) esaminare e approvare i piani di studio individuali degli studenti, i programmi da svolgere all'estero e le richieste di riconoscimento di crediti formativi;
  - k) deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti;
  - l) applicare i criteri di Ateneo per la Garanzia della Qualità dei corsi di studio;
  - m) assolvere a tutti gli altri compiti conferiti, anche con delega operativa, dai Consigli dei Dipartimenti interessati.

4. I Collegi didattici di LLS/LLEE e di MED/LIN sono composti secondo le disposizioni previste dal comma 2, primo capoverso, dell'articolo 39 dello Statuto. Fanno parte di ogni collegio didattico, con diritto di voto, tutti i professori e i ricercatori appartenenti al Dipartimento responsabili di insegnamenti nei corsi di studio in questione, unitamente ai professori e ai ricercatori appartenenti ai Dipartimenti associati e ad altri Dipartimenti, parimenti responsabili di insegnamenti. Ne fanno altresì parte i rappresentanti degli studenti presenti nel Consiglio del Dipartimento referente principale in relazione ai corsi di studio di pertinenza ed eventualmente, secondo modalità individuate dai singoli Collegi, rappresentanti dei Lettori di scambio e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici.

I docenti di insegnamenti comuni a più corsi di studio fanno parte di tutti i relativi Collegi, salvo che decidano di partecipare soltanto a uno o più di questi, dandone comunicazione ai rispettivi Presidenti, ai Direttori dei Dipartimenti nel cui ambito i Collegi operano e al Rettore.

5. A ciascun collegio didattico partecipano inoltre i professori a contratto titolari di insegnamento, limitatamente ai punti all'ordine del giorno relativi ai corsi di laurea e/o di laurea magistrale ai quali essi collaborino, il personale tecnico-amministrativo che concorre direttamente alla didattica, limitatamente ai punti all'ordine del giorno relativi ai corsi di laurea e di laurea magistrale ai quali collaborino, senza diritto di voto e senza che la loro presenza sia considerata ai fini del computo del numero legale, secondo le limitazioni e le modalità fissate dal comma 5 dell'articolo 39 dello Statuto.

Al Collegio didattico partecipano anche i docenti responsabili di insegnamenti o moduli ufficialmente mutuati, tutti senza diritto di voto e senza che la loro presenza sia considerata ai fini del computo del numero legale.



6. Ciascun Collegio didattico si riunisce in seduta ordinaria di norma non meno di quattro volte nel corso dell'anno accademico e comunque quando il Presidente ne ravvisi la necessità. Rispetto alla fissazione dell'ordine del giorno, alla validità e alla conduzione delle sedute e alla approvazione delle delibere, si applicano, per quanto compatibili, le corrispondenti norme previste per il Consiglio di Dipartimento.

7. I verbali delle sedute di ciascun Collegio didattico, a firma del Presidente o di chi ne abbia fatto le veci, e del Segretario, sono conservati a cura dello stesso Presidente, e da questo trasmessi in copia al Direttore del Dipartimento referente principale, che provvede a sottoporre le proposte e gli argomenti ivi contenuti al Consiglio di Dipartimento, e al Presidente del Comitato di direzione della Facoltà/Scuola che coordina i rispettivi corsi di laurea. I verbali, corredati dai relativi estratti, devono essere altresì trasmessi alla Direzione generale dell'Ateneo per i conseguenti adempimenti amministrativi.

8. Il Presidente di ciascun Collegio didattico è eletto dal Collegio didattico nel proprio ambito, tra i professori di prima e di seconda fascia appartenenti al Dipartimento.

9. L'elezione del Presidente di ciascun Collegio didattico è indetta e si svolge con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato. Provvede all'indizione e ne garantisce il regolare svolgimento il professore di prima fascia, o in mancanza, di seconda fascia, compreso tra gli aventi diritto al relativo voto con la maggiore anzianità nel ruolo (a parità di anzianità di ruolo prevale l'anzianità di età). La comunicazione deve essere inviata agli aventi diritto al voto almeno trenta giorni prima della data delle votazioni.

10. Come previsto dal secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 39 dello Statuto, è eletto il candidato che abbia ottenuto in prima votazione i voti della maggioranza assoluta degli aventi diritto. In seconda votazione è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nessun candidato abbia ottenuto nella seconda votazione la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che in tale votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

11. Il Presidente di ciascun Collegio didattico rimane in carica per un triennio ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. A lui compete coordinare lo svolgimento delle attività didattiche gestite da ciascun Collegio e verificare il pieno assolvimento degli impegni di competenza dei singoli docenti, intervenendo direttamente nei casi di particolare urgenza ovvero sottoponendo alla valutazione del Consiglio del Dipartimento di appartenenza le situazioni che lo richiedano. Il Presidente esercita, inoltre, le eventuali attribuzioni delegategli dal Direttore del Dipartimento referente principale.

12. Il Presidente di ciascun Collegio didattico può designare, fra i componenti del Dipartimento referente principale, un Vicepresidente, che lo coadiuva nello svolgimento delle sue funzioni e lo supplisce in caso di impedimento temporaneo o



di assenza. Il Presidente può conferire al Vicepresidente una delega per il coordinamento delle attività didattiche del biennio magistrale ed eventuali altri compiti delegati, al fine di razionalizzare e rendere più efficace la gestione dei corsi di studio.

13. Il Presidente del Collegio didattico può costituire nell'ambito del Collegio stesso Commissioni con compiti istruttori e funzionali alla semplificazione e all'efficacia della gestione didattica, anche attribuendo loro deleghe specifiche, secondo quanto previsto all'ultimo capoverso del comma 2 dell'articolo 39 dello Statuto.

## **Art. 19** *Norme finali*

1. Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio del Dipartimento ed è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Esso entra in vigore decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione. Contestualmente sono abrogati i previgenti Regolamenti di funzionamento del pregresso Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e del pregresso Dipartimento di Scienze della Mediazione Linguistica e di Studi Interculturali.

3. Le eventuali modifiche al presente Regolamento sono approvate e disposte con le medesime procedure.

4. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme di legge nonché le norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo.